

Guida all'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I - Anno 2007

a cura del Servizio Tributi - Entrate

tel. 0428/2980 int.115 - 117 - fax 0428/40498

Disposizioni generali

A partire dal 1993, i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, compresi quelli strumentali adibiti all'esercizio di impresa e delle attività professionali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ubicati nel territorio del Comune di Tarvisio, sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Sono esenti dall'I.C.I. gli immobili posseduti dallo Stato e dagli Enti Territoriali destinati a scopi istituzionali, i fabbricati destinati ad attività religiose o ad usi culturali, quelli inagibili o inabitabili recuperati a fini assistenziali, quelli a destinazione particolare (categorie catastali da E1 a E9) ed i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (il territorio del Comune di Tarvisio è collocato in tali aree).

Soggetti obbligati

Devono pagare l'imposta i proprietari degli immobili; se sull'immobile è stato costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il pagamento dell'imposta spetta al titolare di questo diritto. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario; per i fabbricati costruiti su aree demaniali in virtù di concessione amministrativa, la relativa imposta è a carico dei concessionari (Art. 18, comma 3, L. 388/2000). Per gli immobili per i quali è stato acquistato un diritto reale di godimento a tempo parziale (cosiddetta "multiproprietà"), l'amministratore della "multiproprietà" è obbligato al pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa nei riguardi dell'acquirente. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" (strumentali), il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Aliquote applicabili

Con atto deliberativo C. C. nr. 84 del 29.12.2006 sono state fissate le aliquote ICI per l'anno 2007 nelle seguenti misure:

a) Aliquota ordinaria

- aliquota di ordinaria applicazione nella misura del **6,8 (sei virgola otto) per mille** per i fabbricati e le aree fabbricabili salvo quanto previsto dalle lettere b) e c);

b) Aliquota ridotta

aliquota ridotta, nella misura del **5,5 (cinque virgola cinque)** per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché nei confronti dei casi di estensione come previsti dall' art.4 del Regolamento Comunale sull'ICI.

PER ABITAZIONE PRINCIPALE VIENE INTESA QUELLA, SALVO PROVA CONTRARIA, DI RESIDENZA ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PASSIVO (Definizione così modificata dal comma 173 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Sono assoggettate alla medesima aliquota (5,5 per mille) anche le pertinenze all'abitazione principale, ai sensi dell'art.3 del Regolamento Comunale comprese le pertinenze relative ad immobili equiparati all'abitazione principale ed indicati all'art. 4 del medesimo regolamento;

c) Aliquota differenziata per immobili produttivi

aliquota agevolata da applicarsi nella misura del **6 (sei) per mille** per gli immobili utilizzati come insediamenti produttivi così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Comunale sull'ICI, intesi quelli dove viene esercitata un'attività ed iscritti al catasto urbano nelle categorie D (da D1 a D12), B (da B1 a B8), C1 (negozi), C3 (Laboratori per arti e mestieri) ed A10 (Uffici e studi privati)

Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale

€ 200,00.=

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno in cui si verifica questa condizione. Quando l'unità immobiliare è l'abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va ripartita in parti uguali, a prescindere dalla quota di possesso. La suddetta detrazione è applicabile anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibite ad abitazione dei soli soci assegnatari), agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Udine (ex I.A.C.P.), nonché per l'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'alloggio non risulti locato.

Restano invece escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta, le abitazioni equiparate all'abitazione principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1, del vigente Regolamento I.C.I.

Aree Edificabili e valori

I valori-indice approvati con delibera G.C. n° 43/2005 validi dall'anno 2005 sono stati determinati da un'apposita commissione di esperti che ha suddiviso il territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee ed ha tenuto conto delle destinazioni d'uso previste dal vigente P.R.G.C. come di seguito indicato.

Destinazione d'uso	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
	Tarvisio Camporosso	Coccau Fusine VR. Rutte	Cave del Predil Plezzut
BA	€ 40,00	€ 20,00	€ 13,33
B1	€ 50,00	€ 25,00	€ 16,67
B2	€ 40,00	€ 20,00	€ 13,33
B3	€ 30,00	€ 15,00	€ 10,00
BG2	€ 8,00	€ 4,00	€ 2,67
C1-C2-C3	€ 12,00	€ 6,00	€ 4,00
D2	€ 8,00	€ 4,00	€ 2,67
D3	€ 12,00	€ 6,00	€ 4,00
G2A	€ 6,00	€ 3,00	€ 2,00
O1-O2	€ 6,00	€ 3,00	€ 2,00
O3	€ 25,00	€ 12,50	€ 8,33

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.504/92 art.5 comma 5, si darà luogo ad accertamento solo nel caso in cui le aree siano state oggetto di compravendita ed il valore indicato nell'atto sia superiore ai valori di cui alla tabella precedente.

Ai fini della determinazione della base imponibile ICI, i valori così come sopra determinati potranno essere ridotti di 50 punti percentuali in riferimento alle aree considerate fabbricabili se utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e non ancora approvato della Regione così come dispone il comma 2 art. 36 del D.L. 04.07.2006 N° 223 convertito con Legge 04.08.2006 N° 248.

Come e dove pagare

Come si paga l' I.C.I. .

L'I.C.I. si paga in due rate:

L'imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nel territorio comunale deve essere versata in due rate, delle quali:

- la prima entro il 18 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda, dal 1° al 17 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata già versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione per l'intero anno, da corrispondere entro il 18 giugno 2007. In questo caso il soggetto passivo I.C.I. dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta totale da versare per l'intero anno è uguale od inferiore a € 3,00.= (Art.8 comma 3 del Regolamento comunale ICI).

Dove si paga l' I.C.I .

L'I.C.I. deve essere versata tramite gli sportelli:

- degli Uffici Postali;
- della concessionaria provinciale **S.F.E.T. Società Friulana Esazione Tributi Spa**;

Utilizzando l'apposito bollettino di c/c postale n. 156331 intestato alla "S.F.E.T. Spa Concessionaria della Provincia di Udine - Via Marco Volpe 45 - 33100 UDINE".

Il pagamento può essere eseguito **ON LINE**

OPPURE

Tramite gli sportelli:

- degli Istituti Bancari
- degli Uffici Postali

Utilizzando il modello F24 - ICI

N.B.: Si deve effettuare un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Tarvisio.